

**PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) N. 701
COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE**

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci degli EIP relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal
17 giugno 2016 o successivamente)

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	1-5(I)
Data di entrata in vigore	6
Obiettivi	7
Definizioni	8-8(I)
Regole	
Identificazione degli aspetti chiave della revisione	9-10
Comunicazione degli aspetti chiave della revisione	11-16
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance	17
Documentazione	18
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	A1-A8
Identificazione degli aspetti chiave della revisione	A9-A30
Comunicazione degli aspetti chiave della revisione	A31-A59(I)
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance	A60-A63
Documentazione	A64

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701, *Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*, che deriva dal principio di revisione

internazionale (ISA) n. 701 *Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report* – versione gennaio 2015, deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*.

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications". La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio tratta della responsabilità del revisore relativamente alla comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. Esso ha la finalità di affrontare sia il giudizio professionale del revisore in merito a cosa comunicare nella relazione di revisione, sia la forma e il contenuto di tale comunicazione.

2. La finalità della comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile è quello di migliorare il valore comunicativo della relazione di revisione fornendo maggiore trasparenza in merito alla revisione contabile svolta. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile fornisce informazioni aggiuntive ai potenziali utilizzatori del bilancio ("potenziali utilizzatori") per aiutarli a comprendere quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile può inoltre aiutare i potenziali utilizzatori a comprendere l'impresa nonché le aree del bilancio sottoposto a revisione contabile che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione. (Rif.: Parr. A1–A4)

3. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione può anche fornire ai potenziali utilizzatori elementi in base ai quali approfondire con la direzione e con i responsabili delle attività di governance alcuni aspetti riguardanti l'impresa, il bilancio sottoposto a revisione o la revisione svolta.

4. All'esito della formazione del giudizio sul bilancio nel suo complesso, il revisore comunica gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione:

- a) non sostituisce l'informativa di bilancio che il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiede alla direzione di fornire o che sia altrimenti necessaria per conseguire una corretta rappresentazione;
 - b) non sostituisce l'espressione da parte del revisore di un giudizio con modifica laddove richiesto dalle circostanze di uno specifico incarico di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705¹;
 - c) non sostituisce l'espressione di un giudizio che, quando esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, deve tener conto di quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570²; ovvero
- d) non rappresenta un giudizio separato su singoli aspetti. (Rif.: Parr. A5–A8)

¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*.

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, *Continuità aziendale*, paragrafi 22–23.

5. Il presente principio di revisione si applica alle revisioni contabili dei bilanci redatti per scopi di carattere generale dalle società quotate e **nelle circostanze in cui il revisore decide comunque di comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione.** Il presente principio di revisione si applica inoltre quando leggi o regolamenti richiedono al revisore di comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione.³ Tuttavia, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 vieta al revisore di comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile laddove dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, tranne nei casi in cui ciò sia richiesto da leggi o regolamenti.^{4 4 bis}

5(I). Il presente principio di revisione deve essere applicato alle revisioni contabili dei bilanci degli EIP in virtù di quanto previsto dall'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14. Per favorire la comparabilità e l'omogeneità del contenuto della relazione di revisione per i bilanci delle società diverse da EIP, la facoltà di comunicare gli aspetti chiave della revisione nelle relazioni di revisione per i bilanci di tali società non è consentita. Conseguentemente la seconda parte della prima frase del precedente paragrafo 5 non è applicabile.

Data di entrata in vigore

6. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci degli EIP relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

Obiettivi

7. Gli obiettivi del revisore sono di identificare gli aspetti chiave della revisione contabile e, dopo essersi formato un giudizio sul bilancio, di comunicare tali aspetti fornendone una descrizione nella relazione di revisione.

Definizione

8. Ai fini dei principi di revisione, il seguente termine ha il significato sotto riportato:

Aspetti chiave della revisione contabile (nel seguito anche “aspetti chiave della revisione” o “aspetti chiave”) - Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance.

8(I). I più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, sono inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, in accordo con quanto previsto dall'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14.

³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*, paragrafi 30-31.

⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, paragrafo 29.

^{4 bis} L'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14, richiede che la relazione di revisione includa una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode. Per quanto riguarda la trattazione di tali rischi in presenza di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio si rinvia a quanto previsto dal par. 29(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*.

Regole

Identificazione degli aspetti chiave della revisione

9. Il revisore deve determinare, tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, quelli che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore durante lo svolgimento della revisione contabile. A tale scopo, il revisore deve tenere conto di quanto segue: (Rif.: Parr. A9–A18)

- a) le aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi, ovvero sono stati identificati rischi significativi in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315;⁵ (Rif.: Parr. A19–A22)
- b) i giudizi significativi del revisore relativi alle aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un alto grado di incertezza; (Rif.: Parr. A23–A24)
- c) l'effetto sulla revisione contabile di eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo. (Rif.: Parr. A25–A26)

10. Il revisore deve identificare quali tra gli aspetti determinati in conformità al paragrafo 9 sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame, che costituiscono quindi gli aspetti chiave della revisione. (Rif.: Parr. A9–A11, A27–A30)

Comunicazione degli aspetti chiave della revisione

11. Il revisore deve descrivere ciascun aspetto chiave della revisione, utilizzando un sottotitolo appropriato, in una sezione separata della relazione di revisione dal titolo "Aspetti chiave della revisione contabile", tranne nelle circostanze di cui ai paragrafi 14 o 15. La parte introduttiva di tale sezione della relazione di revisione deve specificare che:

- a) gli aspetti chiave della revisione sono quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio [del periodo amministrativo in esame];
- b) tali aspetti sono stati affrontati nell'ambito della revisione contabile del bilancio nel suo complesso e nella formazione del relativo giudizio; su tali aspetti il revisore non esprime un giudizio separato. (Rif.: Parr. A31–A33)

Gli aspetti chiave della revisione non sostituiscono l'espressione di un giudizio con modifica

12. Il revisore non deve comunicare un aspetto nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" della relazione di revisione quando, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, sarebbe tenuto a esprimere un giudizio con modifica a causa di tale aspetto. (Rif.: Par. A5)

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, *L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.*

Descrizione dei singoli aspetti chiave della revisione

13. La descrizione di ciascun aspetto chiave della revisione nell'apposita sezione della relazione di revisione deve includere un riferimento all'eventuale relativa informativa nel bilancio e deve indicare: (Rif.: Parr. A34–A41)

- a) perché l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi nella revisione ed è stato quindi identificato come un aspetto chiave della revisione; (Rif.: Parr. A42–A45)
- b) in che modo l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione. (Rif.: Parr. A46–A51)

13(I). Per i più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, il revisore fornisce, in virtù di quanto previsto dall'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14, le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode;
- b) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi;
- c) ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

Ove attinente alla suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite in bilancio.

Circostanze in cui un aspetto identificato come un aspetto chiave della revisione non è comunicato nella relazione di revisione

14. Il revisore deve descrivere ciascun aspetto chiave nella relazione di revisione tranne nei casi in cui: (Rif.: Parr. A53–A56)

- a) leggi o regolamenti vietino la diffusione al pubblico dell'informativa su tale aspetto; ovvero (Rif.: Par. A52)
- b) in circostanze estremamente rare, il revisore stabilisca che l'aspetto non debba essere comunicato nella relazione di revisione in quanto ci si può ragionevolmente attendere che le conseguenze negative che ne deriverebbero superino i relativi benefici per il pubblico interesse. Ciò non si deve applicare nel caso in cui l'impresa abbia reso pubbliche le informazioni su tale aspetto.

14(I). In virtù di quanto previsto dall'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (EU) 537/14, il par. 14 b) del presente principio non è applicabile per gli aspetti chiave della revisione relativi ai più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode. (Rif.: Par. A52(I))

Interazione tra la descrizione degli aspetti chiave della revisione e gli altri elementi che devono essere inclusi nella relazione di revisione

15. Un aspetto che dà origine ad un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 o un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 sono per loro

natura aspetti chiave della revisione. Tuttavia, in tali circostanze, questi aspetti non devono essere descritti nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" della relazione di revisione e non si applicano le regole di cui ai paragrafi 13-14. Il revisore deve invece:

- a) riportare su tali aspetti in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) applicabili;
- b) inserire nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" un riferimento alla sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)" o alla sezione "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale". (Rif.: Parr. A6–A7)

15(I). Poiché l'art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14, richiede che la relazione di revisione includa una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, tale descrizione deve quindi essere effettuata anche in presenza di un giudizio con modifica qualora la modifica derivi da un aspetto identificato come uno dei rischi sopra indicati. Tale descrizione:

- a) deve essere redatta tenendo anche conto delle modalità di cui al paragrafo 13(I) e
- b) deve essere inserita nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* oppure *Elementi alla base del giudizio negativo*, come appropriato.

Allo stesso modo, in presenza di un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, tale descrizione deve essere redatta tenendo anche conto delle modalità di cui al paragrafo 13(I) ed inserita nella sezione *Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale*.

Forma e contenuto della sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" in altre circostanze

16. Se il revisore stabilisce, in base ai fatti e alle circostanze dell'impresa e della revisione contabile, che non ci sono aspetti chiave della revisione da comunicare o che i soli aspetti chiave comunicati sono quelli trattati nel paragrafo 15, il revisore deve includere una dichiarazione in tal senso in una sezione separata della relazione di revisione dal titolo "Aspetti chiave della revisione contabile". (Rif.: Parr. A57–A59(I))

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

17. Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance:

- a) quegli aspetti che ha identificato come aspetti chiave della revisione; ovvero
- b) ove applicabile, in base ai fatti e alle circostanze dell'impresa e della revisione contabile, di avere stabilito che non ci sono aspetti chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione. (Rif.: Parr. A60–A63)

Documentazione

18. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:⁶ (Rif.: Par. A64)

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, *La documentazione della revisione contabile*, paragrafi 8-11, e A6.

- a) gli aspetti, determinati in conformità al paragrafo 9, che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore e la motivazione per cui ha identificato o meno ciascuno di essi come un aspetto chiave della revisione in conformità al paragrafo 10;
- b) ove applicabile, la motivazione per cui ha stabilito che non ci sono aspetti chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione o che i soli aspetti chiave da comunicare sono quelli trattati nel paragrafo 15;
- c) ove applicabile, la motivazione per cui ha stabilito di non comunicare nella relazione di revisione un aspetto identificato come un aspetto chiave della revisione.

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) (Rif.: Par. 2)

A1. La significatività può essere descritta come l'importanza relativa di un aspetto, considerata nel contesto. La significatività di un aspetto è valutata dal revisore nel contesto in cui essa viene considerata. La significatività può essere valutata considerando fattori quantitativi e qualitativi quali l'importanza relativa, la natura e l'effetto sui contenuti dell'aspetto nonché gli interessi espressi dei potenziali utilizzatori o dei destinatari. Ciò comporta un'analisi obiettiva dei fatti e delle circostanze, incluse la natura e l'ampiezza della comunicazione con i responsabili delle attività di governance.

A2. Gli utilizzatori del bilancio hanno espresso un interesse per quegli aspetti sui quali il revisore ha avuto un dialogo più approfondito con i responsabili delle attività di governance nell'ambito della comunicazione reciproca richiesta dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260⁷ e hanno richiesto ulteriore trasparenza in merito a tali comunicazioni. Per esempio, gli utilizzatori hanno espresso un particolare interesse a comprendere i giudizi significativi esercitati dal revisore nella formazione del giudizio sul bilancio nel suo complesso, poiché spesso riguardano le aree che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione nella redazione del bilancio.

A3. Richiedere ai revisori di comunicare gli aspetti chiave della revisione nella relazione di revisione può anche migliorare le comunicazioni tra il revisore e i responsabili delle attività di governance su tali aspetti, e può accrescere l'attenzione della direzione e dei responsabili delle attività di governance nei confronti dell'informativa di bilancio a cui si fa riferimento nella relazione di revisione.

A4. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320⁸ illustra che è ragionevole per il revisore presumere che gli utilizzatori del bilancio:

- a) abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e della contabilità e la volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio;
- b) comprendano che il bilancio viene redatto, presentato e sottoposto a revisione contabile in base a determinati livelli di significatività;

⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, *Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*..

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*, paragrafo 4.

- c) riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate sull'utilizzo di stime, su valutazioni soggettive e sulla considerazione di eventi futuri;
- d) prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni contenute nel bilancio.

Poiché la relazione di revisione accompagna il bilancio sottoposto a revisione contabile, si ritiene che gli utilizzatori di tale relazione corrispondano ai potenziali utilizzatori del bilancio.

Relazione tra gli aspetti chiave della revisione, il giudizio del revisore e gli altri elementi della relazione di revisione (Rif.: Parr. 4, 12,15, 15(I))

A5. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 stabilisce regole e fornisce linee guida per la formazione del giudizio sul bilancio.⁹ La comunicazione degli aspetti chiave della revisione non sostituisce l'informativa di bilancio che il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiede alla direzione di fornire o che sia altrimenti necessaria per conseguire una corretta presentazione. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 tratta delle circostanze in cui il revisore conclude che esiste un errore significativo in merito all'appropriatezza o all'adeguatezza dell'informativa di bilancio.¹⁰

A6. Quando il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, la presentazione della descrizione di un aspetto che dà origine a un giudizio con modifica nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)" contribuisce a favorire la comprensione da parte dei potenziali utilizzatori e a identificare tali circostanze quando si verificano. Separare la comunicazione di tale aspetto dagli altri aspetti chiave della revisione descritti nella sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" gli conferisce pertanto la giusta rilevanza nella relazione di revisione (si veda il paragrafo 15 e 15(I)). L'Appendice del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 include esempi illustrativi su come la parte introduttiva della sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" viene influenzata quando il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo e nella relazione di revisione vengono comunicati altri aspetti chiave della revisione. Il paragrafo A58 del presente principio illustra come viene presentata la sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" quando il revisore ha stabilito che non ci sono altri aspetti chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione, oltre a quelli trattati nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)" o nella sezione "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" della relazione di revisione.

A7. Quando il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, la comunicazione degli altri aspetti chiave della revisione potrebbe essere comunque rilevante al fine di migliorare la comprensione della revisione contabile da parte dei potenziali utilizzatori, e pertanto sono applicabili le regole che richiedono di identificare gli aspetti chiave della revisione. Tuttavia, quando viene espresso un giudizio negativo in circostanze in cui il revisore ha concluso che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi e pervasivi per il bilancio:¹¹

⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafi 10-15 e A1-A10.

¹⁰ Si veda il paragrafo A7 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, paragrafo 8.

- a seconda della significatività dell'aspetto o degli aspetti che danno origine al giudizio negativo, il revisore può stabilire che nessun altro aspetto costituisce un aspetto chiave della revisione. In tali circostanze, si applica la regola di cui al paragrafo 15 (si veda il paragrafo A58);
- se uno o più aspetti diversi dall'aspetto o dagli aspetti che danno origine al giudizio negativo sono identificati come aspetti chiave della revisione, è particolarmente importante che la descrizione di tali altri aspetti chiave non implichi che il bilancio nel suo complesso, con riferimento a tali aspetti, sia più credibile di quanto sarebbe appropriato nelle circostanze, alla luce del giudizio negativo (si veda il paragrafo A47).

A8. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706¹² prevede che i revisori inseriscano, quando lo ritengono necessario, ulteriori comunicazioni nella relazione di revisione mediante l'utilizzo dei richiami di informativa o dei paragrafi relativi ad altri aspetti. In questi casi, tali richiami o paragrafi vengono presentati separatamente nella relazione di revisione rispetto alla sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" Quando un aspetto è stato identificato come un aspetto chiave della revisione, l'utilizzo di tali richiami o paragrafi non sostituisce la descrizione del singolo aspetto chiave in conformità al paragrafo 13.¹³ Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 fornisce ulteriori linee guida sul rapporto tra gli aspetti chiave della revisione e i richiami d'informativa in conformità a tale principio.¹⁴

Identificazione degli aspetti chiave della revisione (Rif.: Parr. 9–10)

A9. Il processo decisionale del revisore per l'identificazione degli aspetti chiave della revisione è configurato in modo tale da scegliere un numero ridotto di aspetti, tra quelli comunicati ai responsabili delle attività di governance, sulla base del proprio giudizio in merito a quali siano stati gli aspetti maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame.

A10. L'identificazione degli aspetti chiave della revisione da parte del revisore è limitata agli aspetti maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame, anche quando le informazioni comparative sono presentate secondo l'approccio del bilancio comparativo (ossia, anche quando il giudizio del revisore fa riferimento a ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato).¹⁵ 15-bis

A11. Sebbene l'identificazione degli aspetti chiave della revisione da parte del revisore riguardi la revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame e il presente principio non richieda al revisore di aggiornare gli aspetti chiave della revisione inclusi nella relazione di revisione del periodo amministrativo precedente, può tuttavia essere utile al revisore considerare se un aspetto che era stato identificato come un aspetto chiave nella revisione del bilancio del periodo amministrativo precedente continui ad esserlo anche nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame.

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, *Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*.

¹³ Si vedano i paragrafi 8 b) e 10 b) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706.

¹⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, paragrafi A1-A3.

¹⁵ Si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710, *Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo*.

15-bis Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, alla luce di quanto indicato nella nota 1-bis del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710, i paragrafi A10 e A33 non sono applicabili.

Aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore (Rif.: Par. 9)

A12. Il concetto di attenzione significativa da parte del revisore presuppone che la revisione contabile sia basata sul rischio e sia focalizzata a identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio di revisione. Per un saldo contabile, una classe di operazioni o un'informativa particolare, quanto più alto è il rischio identificato e valutato di errori significativi a livello di asserzioni, tanto maggiore sarà il giudizio professionale da esercitare per pianificare e svolgere le procedure di revisione e per valutarne i risultati. Nel definire le procedure di revisione conseguenti, il revisore è tenuto ad acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto più alta è la sua valutazione del rischio.¹⁶ Quando si acquisiscono elementi probativi maggiormente persuasivi in ragione di una più alta valutazione del rischio, il revisore può aumentare la quantità degli elementi probativi o acquisire elementi più pertinenti o attendibili attribuendo, ad esempio, maggiore importanza all'acquisizione di elementi probativi forniti da terzi ovvero ottenendo elementi probativi di conferma da diverse fonti indipendenti.¹⁷

A13. Di conseguenza, gli aspetti che rendono difficoltoso per il revisore l'acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati o la formazione del giudizio sul bilancio possono essere particolarmente rilevanti al fine di identificare gli aspetti chiave della revisione.

A14. Le aree del bilancio complesse e che comportano valutazioni significative da parte della direzione spesso richiedono un'attenzione significativa da parte del revisore e implicano l'esercizio di giudizi difficili o complessi da parte sua. A sua volta, ciò spesso influisce sulla strategia generale di revisione, sull'allocazione delle risorse e sull'estensione dell'attività di revisione in relazione, per esempio all'ampiezza del coinvolgimento di personale esperto nell'incarico di revisione o al coinvolgimento di un esperto del revisore o di persone con competenze in un'area specialistica della contabilità o della revisione contabile, siano esse incaricate o dipendenti del soggetto incaricato della revisione.

A15. Diversi principi di revisione internazionali (ISA Italia) richiedono comunicazioni specifiche con i responsabili delle attività di governance e con altri soggetti che possono riguardare aspetti che richiedono un'attenzione significativa da parte del revisore. A titolo esemplificativo:

- il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 richiede al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile.¹⁸ I principi di revisione internazionali riconoscono potenziali difficoltà con riferimento, ad esempio:
 - alle operazioni con parti correlate,¹⁹ in particolare alle limitazioni alla capacità del revisore di acquisire elementi probativi a conferma che tutti gli aspetti di un'operazione con parti correlate, diversi dal prezzo, sono equivalenti a quelli di un'operazione conclusa alle normali condizioni di mercato;

¹⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, *Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati*, paragrafo 7 b).

¹⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo A19.

¹⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 paragrafi 16 b) e A21.

¹⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550, *Parti correlate* – paragrafo A42.

- alle limitazioni allo svolgimento della revisione contabile del gruppo, per esempio, laddove l'accesso alle informazioni da parte del team di revisione del gruppo può essere stato limitato;²⁰
- il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 stabilisce regole per il responsabile dell'incarico con riferimento all'effettuazione di consultazioni appropriate sugli aspetti complessi o controversi.²¹ Per esempio, il revisore può avere consultato altri soggetti, all'interno o all'esterno del soggetto incaricato della revisione, su un aspetto significativo di natura tecnica, il che può indicare che si tratta di un aspetto chiave della revisione. Il responsabile dell'incarico è tenuto inoltre a discutere con il responsabile del riesame della qualità dell'incarico, tra l'altro, gli aspetti significativi emersi nel corso dell'incarico di revisione.²²

Considerazioni nel determinare gli aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore (Rif.: Par. 9)

A16. Il revisore, in fase di pianificazione, può sviluppare un orientamento preliminare sugli aspetti che probabilmente sono quelli che, nel corso della revisione, richiederanno un'attenzione significativa da parte del revisore e che possono quindi essere aspetti chiave della revisione. Il revisore può comunicare tale orientamento ai responsabili delle attività di governance quando discute con loro in merito alla portata e alla tempistica pianificate per la revisione contabile in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260. Tuttavia, l'identificazione da parte del revisore degli aspetti chiave della revisione si basa sui risultati della revisione ovvero sugli elementi acquisiti durante lo svolgimento della revisione contabile.

A17. Il paragrafo 9 include le considerazioni specifiche che il revisore è tenuto a svolgere nel determinare gli aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte sua. Tali considerazioni si incentrano sulla natura degli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance che sono spesso collegati agli aspetti che sono stati oggetto di informativa in bilancio, e sono finalizzati a riflettere le aree della revisione contabile del bilancio che possono essere di particolare interesse per i potenziali utilizzatori. Il fatto che tali considerazioni siano richieste non significa che gli aspetti ad esse connessi siano sempre aspetti chiave della revisione; essi lo sono, invece, soltanto se vengono identificati come maggiormente significativi nella revisione contabile in conformità al paragrafo 10. Poiché le considerazioni possono essere correlate tra loro (ad esempio, gli aspetti relativi alle circostanze descritte al paragrafo 9 b)-c) possono essere identificati anche come rischi significativi), la presenza di più di una considerazione svolta su un particolare aspetto comunicato ai responsabili delle attività di governance può aumentare la probabilità che il revisore identifichi tale aspetto come un aspetto chiave della revisione.

A18. Oltre agli aspetti connessi alle considerazioni specifiche richieste dal paragrafo 9, possono esserci altri aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore e che quindi possono essere identificati come aspetti chiave della revisione in conformità al paragrafo 10. Tali aspetti possono includere, per esempio, quelli rilevanti ai fini della revisione contabile svolta, ma dei quali può non essere necessario dare informativa in bilancio. Per esempio, l'implementazione di un nuovo sistema IT (o modifiche significative apportate ad un sistema IT

²⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, *La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)*, paragrafo 49 (d).

²¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, *Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*, paragrafo 18.

²² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, paragrafo 19.

esistente) nel corso del periodo amministrativo può essere un aspetto che ha richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore, in particolare se tale modifica ha avuto un effetto significativo sulla strategia generale di revisione o se era correlata ad un rischio significativo (ad esempio, modifiche ad un sistema che influiscono sulla rilevazione dei ricavi).

Aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi, ovvero rischi significativi identificati in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 (Rif.: Par. 9 a)

A19. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 richiede al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance i rischi significativi che ha identificato.²³ Il paragrafo A13 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 illustra che il revisore può comunicare ai responsabili delle attività di governance anche le modalità pianificate per fronteggiare le aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi.

A20. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 definisce un rischio significativo come un rischio di errore significativo identificato e valutato che, a giudizio del revisore, richiede una speciale considerazione nella revisione. Le aree di bilancio che comportano valutazioni significative da parte della direzione e le operazioni inusuali significative possono spesso essere identificate come rischi significativi. I rischi significativi sono quindi spesso aspetti che richiedono un'attenzione significativa da parte del revisore.

A21. Tuttavia, ciò può non essere valido per tutti i rischi significativi. Per esempio, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 presume che nella rilevazione dei ricavi vi siano rischi di frode e richiede al revisore di considerare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi come rischi significativi.²⁴ Inoltre, il principio di revisione internazionale n. 240 indica che, data l'imprevedibilità dei modi in cui potrebbe verificarsi una forzatura dei controlli da parte della direzione, tale forzatura rappresenta un rischio di errori significativi dovuti a frodi e, quindi, un rischio significativo.²⁵ In base alle loro caratteristiche, tali rischi potrebbero non richiedere un'attenzione significativa da parte del revisore il quale, di conseguenza, potrebbe non considerarli nell'identificazione degli aspetti chiave della revisione in conformità al paragrafo 10.

A22. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 illustra che la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni da parte del revisore può cambiare nel corso della revisione man mano che si acquisiscono ulteriori elementi probativi.²⁶ La riconsiderazione della valutazione del rischio da parte del revisore e la conseguente modifica delle procedure di revisione pianificate con riguardo a una particolare area del bilancio (ossia, una modifica significativa nell'approccio di revisione, per esempio, se la valutazione del rischio da parte del revisore era basata su un'aspettativa che alcuni controlli operassero efficacemente e il revisore ha acquisito elementi probativi che indicano che essi non hanno operato efficacemente durante tutto il periodo amministrativo sottoposto a revisione, in particolare in un'area per la quale è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi) possono far sì che un'area sia tale da richiedere un'attenzione significativa da parte del revisore.

²³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo 15.

²⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, *Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*, paragrafi 26-27.

²⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 31.

²⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 31.

Giudizi significativi del revisore relativi ad aree del bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono state identificate come aventi un alto grado di incertezza (Rif.: Par. 9 b)

A23. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 richiede al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance il proprio punto di vista in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio.²⁷ In molti casi, ciò riguarda le stime contabili critiche e la relativa informativa, che sono probabilmente aspetti che richiedono un'attenzione significativa da parte del revisore, e che possono anche essere identificate come rischi significativi.

A24. Tuttavia, gli utilizzatori del bilancio hanno evidenziato il loro interesse per le stime contabili che sono state identificate come aventi un alto grado di incertezza in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540²⁸ che possono non essere state identificate come rischi significativi. Tra l'altro, tali stime dipendono ampiamente dalle valutazioni della direzione, rappresentano spesso le aree più complesse del bilancio e possono richiedere il coinvolgimento sia di un esperto della direzione sia di un esperto del revisore. Gli utilizzatori hanno inoltre evidenziato che i principi contabili che hanno un effetto significativo sul bilancio (e le modifiche significative a tali principi) sono rilevanti ai fini della loro comprensione del bilancio, specialmente nelle circostanze in cui le prassi di un'impresa non sono uniformi a quelle dello stesso settore.

Effetto sulla revisione contabile di eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo (Rif.: Par. 9 c)

A25. Eventi od operazioni che hanno avuto un effetto significativo sul bilancio o sulla revisione possono essere aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore e possono essere identificate come rischi significativi. Per esempio, in diversi momenti nel corso della revisione, il revisore può avere avuto ampie discussioni con la direzione e con i responsabili delle attività di governance in merito all'effetto sul bilancio delle operazioni significative con parti correlate o delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale dell'impresa o che, sotto altri aspetti, sembrano essere inusuali.²⁹ La direzione può aver elaborato valutazioni difficili o complesse riguardo la rilevazione, la misurazione, la presentazione o l'informativa di tali operazioni, che possono avere avuto un effetto significativo sulla strategia generale di revisione.

A26. Gli sviluppi significativi economici, nonché le evoluzioni in materia contabile, regolamentare, di settore o di altro tipo, che hanno influenzato le assunzioni o le valutazioni della direzione, possono influenzare anche l'approccio generale di revisione e dare origine a un aspetto che richiede un'attenzione significativa da parte del revisore.

Aspetti maggiormente significativi (Ref: Para. 10)

A27. Gli aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore possono anche avere dato origine ad un'interazione significativa con i responsabili delle attività di governance. La natura e l'ampiezza della comunicazione con i responsabili delle attività di governance su tali aspetti spesso

²⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo 16 a).

²⁸ Si vedano i paragrafi 10-11 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa*.

²⁹ Si vedano i paragrafi 16 a), 16 c), A22 e l'Appendice 2 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260.

forniscono un'indicazione di quali aspetti siano maggiormente significativi nella revisione. Per esempio, il revisore può avere avuto interazioni più approfondite, frequenti o strutturate con i responsabili delle attività di governance sugli aspetti più difficili e complessi, quali l'applicazione di principi contabili significativi che siano stati oggetto di giudizi significativi da parte del revisore o di valutazioni significative da parte della direzione.

A28. Il concetto di aspetti maggiormente significativi è applicabile nel contesto dell'impresa e della revisione contabile svolta. Di conseguenza, l'identificazione e la comunicazione degli aspetti chiave della revisione da parte del revisore sono finalizzate a identificare gli aspetti specifici di quella attività di revisione svolta e ad esercitare un giudizio sulla loro importanza relativa rispetto agli altri aspetti della stessa attività di revisione.

A29. Altre considerazioni che possono essere pertinenti per determinare la significatività relativa di un aspetto comunicato ai responsabili delle attività di governance e se un tale aspetto è un aspetto chiave della revisione includono:

- l'importanza dell'aspetto per la comprensione del bilancio nel suo complesso da parte dei potenziali utilizzatori, in particolare la sua significatività per il bilancio;
- la natura del principio contabile sottostante relativo all'aspetto o la complessità o soggettività insite nella scelta da parte della direzione di un principio appropriato rispetto ad altre imprese del settore;
- la natura e la significatività, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, degli eventuali errori corretti e di quelli cumulati non corretti relativi a tale aspetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- la natura e l'estensione dell'attività di revisione necessaria per fronteggiare l'aspetto, inclusi:
 - l'estensione delle competenze o delle conoscenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle procedure di revisione per affrontare l'aspetto o alla valutazione degli eventuali risultati di tali procedure;
 - la natura delle consultazioni al di fuori del team dell'incarico relative all'aspetto;
- la natura e la gravità delle difficoltà nello svolgere le procedure di revisione, nel valutare i risultati di tali procedure e nell'acquisire elementi probativi pertinenti e affidabili sui quali basare il giudizio di revisione, in particolare quando i giudizi del revisore diventano più soggettivi;
- la gravità di qualsiasi carenza identificata nei controlli pertinenti l'aspetto;
- se l'aspetto ha generato diverse considerazioni sulla revisione, separate ma connesse tra loro. Per esempio, le commesse a lungo termine possono comportare un'attenzione significativa da parte del revisore rispetto alla rilevazione dei ricavi, alle controversie o ad altre attività e passività potenziali e possono avere un effetto su altre stime contabili.

A30. La determinazione di quali e quanti aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame è oggetto di giudizio professionale. Il numero di aspetti chiave della revisione da includere nella relazione di revisione può essere influenzato dalla dimensione e dalla complessità dell'impresa, dalla natura della sua attività e dal contesto in cui opera, nonché dai fatti e dalle circostanze dell'incarico di revisione. In generale, quanto maggiore è il numero degli aspetti inizialmente identificati come aspetti chiave della revisione, tanto più può essere necessario che il revisore riconsideri se ciascuno di tali aspetti corrisponde alla definizione di aspetto chiave della revisione. La presenza di lunghi elenchi

di aspetti chiave della revisione può contrastare con la nozione stessa di tali aspetti, che implica che siano quelli maggiormente significativi nella revisione.

Comunicazione degli aspetti chiave della revisione

Sezione separata sugli aspetti chiave della revisione nella relazione di revisione (Rif.: Par.11)

A31. Collocare la sezione separata sugli aspetti chiave della revisione in stretta prossimità del giudizio di revisione conferisce il necessario rilievo a tali informazioni e riconosce il valore percepito dai potenziali utilizzatori delle stesse specifiche informazioni relative all'incarico.

A32. L'ordine di presentazione dei singoli aspetti nell'ambito della sezione sugli aspetti chiave della revisione è oggetto di giudizio professionale. Per esempio, tali informazioni possono essere organizzate in ordine di importanza relativa, in base al giudizio professionale del revisore, ovvero possono corrispondere al modo in cui viene data informativa in bilancio su tali aspetti. La regola di cui al paragrafo 11 di includere i sottotitoli è finalizzata a differenziare ulteriormente gli aspetti.

A33. Quando sono presentate informazioni finanziarie comparative, la parte introduttiva della sezione sugli aspetti chiave della revisione è adattata per richiamare l'attenzione sul fatto che gli aspetti chiave descritti riguardano solamente la revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame e può includere l'indicazione del periodo amministrativo specifico a cui si riferisce tale bilancio (per esempio, "per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X1")^{29 bis}

Descrizione dei singoli aspetti chiave della revisione (Rif.:Par. 13)

A34. L'adeguatezza della descrizione di un aspetto chiave della revisione è oggetto di giudizio professionale. La descrizione di un aspetto chiave della revisione è finalizzata a fornire una spiegazione sintetica ed equilibrata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere perché tale aspetto sia stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi nella revisione e in che modo sia stato affrontato nell'ambito della revisione stessa. L'utilizzo limitato di una terminologia di revisione molto tecnica favorisce altresì la comprensione, da parte dei potenziali utilizzatori che non hanno una ragionevole conoscenza della revisione contabile, degli elementi in base ai quali il revisore si è concentrato su determinati aspetti nel corso della revisione. Il revisore fornisce informazioni che per la loro natura e ampiezza siano equilibrate nel contesto delle responsabilità delle rispettive parti (in altre parole, il revisore fornisce informazioni utili in modo sintetico e comprensibile, senza però diventare impropriamente la fonte delle informazioni originali sull'impresa).

A35. Le informazioni originali sull'impresa sono quelle informazioni che l'impresa stessa non ha reso pubbliche in altro modo (ad esempio, non sono state incluse nel bilancio o in altre informazioni disponibili alla data della relazione di revisione, né sono state trattate dalla direzione o dai responsabili delle attività di governance in altre comunicazioni verbali o scritte, quali un annuncio preliminare di informazioni finanziarie o incontri con gli investitori). Tali informazioni rientrano nelle responsabilità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell'impresa.

A36. Per il revisore è appropriato cercare di evitare che nella descrizione di un aspetto chiave della revisione vengano fornite in modo inappropriato informazioni originali sull'impresa. La descrizione di un aspetto chiave della revisione solitamente non è di per sé un'informazione originale sull'impresa poiché

^{29 bis} Si veda quanto riportato nella nota 15 bis del presente principio.

descrive l'aspetto nel contesto della revisione. Tuttavia, il revisore può considerare necessario inserire informazioni aggiuntive per spiegare la ragione per cui l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi nella revisione e quindi identificato come un aspetto chiave della revisione e il modo in cui l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione, purché la pubblicazione di tali informazioni non sia vietata da leggi o regolamenti. Quando il revisore stabilisce che tali informazioni siano necessarie, egli può incoraggiare la direzione o i responsabili delle attività di governance a pubblicare informazioni aggiuntive invece di fornire direttamente informazioni originali nella relazione di revisione.

A37. La direzione o i responsabili delle attività di governance possono decidere di includere, nel bilancio o altrove nella relazione annuale, una nuova informativa o di ampliare quella già presente in merito ad un aspetto chiave della revisione alla luce del fatto che l'aspetto sarà comunicato nella relazione di revisione. L'informativa, sia essa nuova o ampliata, può, ad esempio, essere inclusa per fornire informazioni più approfondite sulla sensitività delle assunzioni chiave utilizzate nelle stime contabili o sulla motivazione per cui l'impresa ha scelto un particolare principio o prassi contabile quando esistono alternative accettabili nell'ambito del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

A38. Sebbene il giudizio del revisore sul bilancio non si estenda alle altre informazioni trattate dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720,³⁰ il revisore può tenere conto di tali informazioni così come delle altre comunicazioni rese pubbliche dall'impresa o da altre fonti affidabili nel formulare la descrizione di un aspetto chiave della revisione contabile.

A39. La documentazione della revisione predisposta nel corso dell'incarico può essere utile al revisore anche nel formulare la descrizione di un aspetto chiave della revisione. Per esempio, le comunicazioni scritte ovvero la documentazione del revisore sulle comunicazioni verbali con i responsabili delle attività di governance, nonché altra documentazione della revisione forniscono al revisore elementi utili per la comunicazione nella relazione di revisione. Ciò in quanto la documentazione della revisione, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, è finalizzata a trattare gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni, e serve quale evidenza documentale della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione svolte, dei risultati di tali procedure e degli elementi probativi acquisiti. Tale documentazione può aiutare il revisore ad elaborare una descrizione degli aspetti chiave della revisione che spieghi la significatività dell'aspetto e anche ad applicare la regola di cui al paragrafo 18.

Riferimento alla collocazione dell'informativa sull'aspetto all'interno del bilancio (Rif.: Par. 13-13(I))

A40. Il paragrafo 13 a)-b) richiede la descrizione di ciascun aspetto chiave della revisione per spiegare perché il revisore ha ritenuto tale aspetto come uno di quelli maggiormente significativi nella revisione e in che modo è stato affrontato nell'ambito della revisione. Di conseguenza, la descrizione degli aspetti chiave della revisione non è una mera ripetizione dell'informativa in bilancio. Tuttavia, un riferimento all'eventuale relativa informativa consente ai potenziali utilizzatori di comprendere meglio in che modo la direzione ha affrontato l'aspetto nel redigere il bilancio.

³⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720, *Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile.*

A41. Oltre a fare riferimento alla relativa informativa, il revisore può richiamare l'attenzione sui principali elementi di tali aspetti. L'ampiezza dell'informativa fornita dalla direzione su specifici elementi o fattori in relazione al modo in cui un particolare aspetto influisce sul bilancio del periodo amministrativo in esame, può aiutare il revisore ad evidenziare specifici elementi sulle modalità con cui l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione così che i potenziali utilizzatori possano comprendere perché esso costituisce un aspetto chiave della revisione. A titolo esemplificativo:

- quando un'impresa include un'informativa approfondita sulle stime contabili, il revisore, nel trattare il motivo per cui l'aspetto è uno di quelli maggiormente significativi nella revisione e il modo in cui è stato affrontato nell'ambito della revisione, può richiamare l'attenzione sull'informativa sulle assunzioni chiave, sull'intervallo dei possibili risultati, nonché sulle altre informazioni qualitative e quantitative relative alle principali cause di incertezza nella stima ovvero alle stime contabili critiche;
- quando il revisore conclude, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, che non esiste nessuna incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore può tuttavia stabilire che uno o più aspetti relativi a tale conclusione, emersi dall'attività di revisione svolta in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, sono aspetti chiave della revisione. In tali circostanze, la descrizione di tali aspetti chiave nella relazione di revisione potrebbe includere elementi degli eventi o delle circostanze identificati e oggetto di informativa nel bilancio, quali consistenti perdite operative, linee di credito disponibili e possibili rifinanziamenti del debito, ovvero non conformità a contratti di finanziamento, nonché i relativi fattori attenuanti.³¹

Motivi per cui il revisore ha ritenuto l'aspetto come uno di quelli maggiormente significativi nella revisione (Rif.: Par. 13 a)

A42. La descrizione di un aspetto chiave nella relazione di revisione è finalizzata a fornire indicazioni sulle motivazioni per cui un aspetto è stato identificato come un aspetto chiave della revisione. Di conseguenza, anche le regole di cui ai paragrafi 9-10 e il materiale applicativo di cui ai paragrafi A12-A29 relativo all'identificazione degli aspetti chiave della revisione possono essere di aiuto al revisore nel considerare come comunicare tali aspetti nella relazione di revisione. Per esempio, è probabile che ai potenziali utilizzatori interessi la spiegazione dei fattori che hanno indotto il revisore a concludere che un particolare aspetto abbia richiesto un'attenzione significativa e che sia stato maggiormente significativo nella revisione contabile.

A43. La rilevanza delle informazioni per i potenziali utilizzatori è una considerazione di cui il revisore tiene conto nello stabilire cosa includere nella descrizione di un aspetto chiave della revisione. Ciò può includere la considerazione se la descrizione consentirebbe una migliore comprensione della revisione contabile e dei giudizi del revisore.

A44. Collegare un aspetto direttamente alle circostanze specifiche dell'impresa può anche aiutare a ridurre al minimo la possibilità che tali descrizioni diventino eccessivamente standardizzate e meno utili nel corso del tempo. Per esempio, alcuni aspetti possono essere identificati come aspetti chiave della revisione in un particolare settore per un certo numero di imprese a causa delle circostanze del settore o della sottostante complessità dell'informativa finanziaria. Nel descrivere le motivazioni per cui il revisore ha ritenuto

³¹ Si veda il paragrafo A3 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

l'aspetto come uno di quelli maggiormente significativi, può essere utile per il revisore evidenziare gli elementi specifici per l'impresa (ad esempio, le circostanze che hanno influenzato le valutazioni sottostanti contenute nel bilancio del periodo amministrativo in esame) al fine di rendere la descrizione più rilevante per i potenziali utilizzatori. Ciò può essere importante anche nel descrivere un aspetto chiave della revisione che sia ricorrente nei diversi periodi amministrativi.

A45. La descrizione può fare riferimento anche alle considerazioni principali che hanno indotto il revisore, nelle circostanze della revisione contabile, a identificare l'aspetto come uno di quelli maggiormente significativi, per esempio:

- condizioni economiche che hanno influito sulla capacità del revisore di acquisire elementi probativi, per esempio mercati non liquidi per alcuni strumenti finanziari;
- principi contabili nuovi o di recente introduzione, per esempio aspetti specifici per l'impresa o per il settore sui quali il team dell'incarico si è consultato all'interno del soggetto incaricato;
- modifiche nella strategia dell'impresa o nel modello aziendale che hanno avuto un effetto significativo sul bilancio.

Modalità con cui l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione (Rif.: Par. 13 b)

A46. Il livello di dettaglio da fornire nella relazione di revisione per descrivere le modalità con cui l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione è oggetto del giudizio professionale. In conformità al paragrafo 13 b), il revisore può descrivere:

- gli elementi della risposta o dell'approccio di revisione che sono stati maggiormente rilevanti per l'aspetto o specifici per il rischio identificato e valutato di errori significativi;
 - una breve descrizione generale delle procedure svolte;
 - un'indicazione del risultato delle procedure di revisione; ovvero
 - le osservazioni principali in relazione a tale aspetto,
- o una combinazione di tali elementi.

Leggi o regolamenti o principi di revisione nazionali possono prescrivere una forma o un contenuto specifici per la descrizione di un aspetto chiave della revisione oppure possono specificare l'inclusione di uno o più di tali elementi.

A47. Affinché i potenziali utilizzatori comprendano la significatività di un aspetto chiave nel contesto della revisione del bilancio nel suo complesso, nonché il rapporto tra gli aspetti chiave e gli altri elementi della relazione di revisione, incluso il giudizio del revisore, può essere necessario prestare attenzione, nella descrizione di un aspetto chiave della revisione, ad utilizzare un linguaggio che:

- non implichi che l'aspetto non sia stato appropriatamente risolto dal revisore nel formarsi un giudizio sul bilancio;
- colleghi l'aspetto direttamente alle circostanze specifiche dell'impresa, evitando un linguaggio generico o standardizzato;
- prenda in considerazione il modo in cui l'aspetto viene trattato nella relativa informativa di bilancio;
- non contenga o non implichi giudizi distinti su singoli elementi del bilancio.

A48. La descrizione dettagliata della risposta o dell'approccio di revisione con riferimento ad un aspetto, in particolare quando l'approccio di revisione ha richiesto un adattamento significativo ai fatti e alle circostanze dell'impresa, può aiutare i potenziali utilizzatori a comprendere le circostanze inusuali e il giudizio significativo del revisore necessario per fronteggiare il rischio di errori significativi. Inoltre, l'approccio di revisione in un determinato periodo amministrativo può essere stato influenzato dalle circostanze specifiche dell'impresa, dalle sue condizioni economiche o dagli sviluppi del settore. Può essere inoltre utile per il revisore fare riferimento alla natura e all'ampiezza delle comunicazioni con i responsabili delle attività di governance sull'aspetto.

A49. Per esempio, nel descrivere l'approccio di revisione ad una stima contabile che sia stata identificata come avente un alto grado di incertezza, quale la valutazione di uno strumento finanziario complesso, il revisore può voler evidenziare il fatto di avere impiegato o incaricato un proprio esperto. Tale riferimento all'utilizzo di un proprio esperto non attenua la responsabilità del revisore per il giudizio espresso sul bilancio e quindi non è incoerente con i paragrafi 14-15 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620.³²

A50. Possono esserci difficoltà nel descrivere le procedure di revisione, in particolare in aree della revisione complesse o soggette a valutazioni. In particolare, può essere difficile riassumere le procedure svolte in un modo sintetico che comunichi adeguatamente la natura e l'estensione della risposta di revisione al rischio identificato e valutato di errori significativi nonché i connessi giudizi significativi del revisore. Nondimeno, il revisore può ritenere necessario descrivere alcune procedure svolte al fine di comunicare in che modo l'aspetto è stato affrontato nell'ambito della revisione. Solitamente tale descrizione non include una descrizione dettagliata delle procedure, ma rimane ad un livello più generale.

A51. Come illustrato nel paragrafo A46, nella descrizione dell'aspetto chiave nella relazione di revisione, il revisore può anche fornire un'indicazione del risultato della risposta di revisione. Tuttavia, in questo caso, è necessario prestare attenzione per evitare che il revisore dia l'impressione che la descrizione fornisca un giudizio separato su un singolo aspetto chiave della revisione o che, in qualche modo, possa mettere in dubbio il giudizio del revisore sul bilancio nel suo complesso.

Circostanze in cui un aspetto identificato come un aspetto chiave della revisione non è comunicato nella relazione di revisione (Rif.: Par. 14)

A52. Leggi o regolamenti possono vietare la diffusione al pubblico, da parte della direzione o del revisore, dell'informativa su un aspetto specifico identificato come un aspetto chiave della revisione. Per esempio, leggi o regolamenti possono proibire in modo specifico qualunque comunicazione pubblica che possa pregiudicare l'indagine di un'autorità competente su un atto illecito, effettivo o presunto (ad esempio, aspetti che sono o sembrano essere legati al riciclaggio di denaro).

A52(I). Nella circostanza prevista dal par. 14(I), è particolarmente importante che la descrizione degli aspetti ivi identificati venga effettuata dal revisore in modo equilibrato nel contesto delle responsabilità delle rispettive parti, con un linguaggio sintetico e comprensibile.

A53. Come indicato nel paragrafo 14 b), sarà estremamente raro che un aspetto identificato come un aspetto chiave della revisione non venga comunicato nella relazione di revisione. Ciò in quanto si presume esista un beneficio per il pubblico interesse nel fornire ai potenziali utilizzatori maggiore trasparenza in

³² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620, *Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore*.

merito alla revisione contabile. Di conseguenza, la valutazione finale di non comunicare un aspetto chiave della revisione è appropriata soltanto nei casi in cui le conseguenze negative per l'impresa o per il pubblico, derivanti da tale comunicazione, siano considerate talmente significative da poter ragionevolmente presumere che siano maggiori dei benefici per il pubblico interesse derivanti dalla comunicazione dell'aspetto.^{32 bis}

A54. La decisione di non comunicare un aspetto chiave della revisione prende in considerazione i fatti e le circostanze relativi all'aspetto stesso. La comunicazione con la direzione e con i responsabili delle attività di governance aiuta il revisore a comprendere il punto di vista della direzione sulla significatività delle conseguenze negative che possono derivare dalla comunicazione dell'aspetto. In particolare, la comunicazione con la direzione e con i responsabili delle attività di governance aiuta il revisore a supportare il proprio giudizio nel decidere se comunicare l'aspetto:

- aiutandolo a comprendere perché l'impresa non abbia reso pubblico l'aspetto (ad esempio, se leggi, regolamenti o specifici quadri normativi sull'informazione finanziaria consentano un'informativa differita nel tempo o la mancanza di informativa sull'aspetto) e il punto di vista della direzione sulle eventuali conseguenze negative derivanti dall'informativa. La direzione può richiamare l'attenzione su alcuni elementi di leggi o regolamenti o di altre fonti autorevoli che possono essere pertinenti per la considerazione delle conseguenze negative (ad esempio, tali elementi possono includere danni alle trattative commerciali dell'impresa o alla sua posizione competitiva). Tuttavia, il punto di vista della direzione sulle conseguenze negative non attenua di per sé l'esigenza per il revisore di stabilire se ci si può ragionevolmente attendere che le conseguenze negative superino i benefici per il pubblico interesse derivanti dalla comunicazione, in conformità al paragrafo 14 b);
- evidenziando se vi siano state eventuali comunicazioni con le autorità di vigilanza o altre autorità competenti relativamente all'aspetto, in particolare se tali discussioni sembrerebbero supportare l'asserzione della direzione sulle ragioni per cui la diffusione al pubblico dell'informativa sull'aspetto non sia appropriata;
- consentendo al revisore, ove appropriato, di incoraggiare la direzione e i responsabili delle attività di governance a rendere pubbliche le informazioni pertinenti l'aspetto. In particolare ciò può avvenire se le preoccupazioni della direzione e dei responsabili delle attività di governance in merito alla comunicazione sono limitate a specifici elementi dell'aspetto, così che alcune informazioni sull'aspetto possono essere meno sensibili e potrebbero essere comunicate.

Il revisore può anche ritenere necessario acquisire un'attestazione scritta dalla direzione sui motivi per cui non sia appropriato rendere pubblico un dato aspetto, incluso il punto di vista della direzione sulla significatività delle conseguenze negative che possono derivare da tale comunicazione.^{32-bis}

A55. Può essere inoltre necessario che il revisore consideri le implicazioni della comunicazione di un aspetto che è stato identificato come un aspetto chiave della revisione, alla luce dei principi etici applicabili. Inoltre, leggi o regolamenti possono richiedere al revisore di effettuare comunicazioni alle autorità di vigilanza o altre autorità competenti riguardo all'aspetto, a prescindere dal fatto che l'aspetto venga comunicato nella relazione di revisione. Tali comunicazioni possono essere utili anche per supportare le considerazioni del revisore circa le conseguenze negative che possono derivare dal comunicare l'aspetto nella relazione di revisione.^{32-bis}

^{32 bis} I paragrafi A53, A54, A55 e A56 non sono applicabili per gli aspetti chiave identificati nel precedente paragrafo 14(I).

A56. Le problematiche considerate dal revisore in merito alla decisione di non comunicare un aspetto sono complesse e comportano un giudizio significativo da parte del revisore. Di conseguenza il revisore può ritenere appropriato richiedere un parere legale.^{32-bis}

Forma e contenuto della sezione “Aspetti chiave della revisione contabile” in altre circostanze (Rif.: Par. 16)

A57. La regola di cui al paragrafo 16 si applica in tre circostanze:

- i. il revisore stabilisce, in conformità al paragrafo 10, che non ci sono aspetti chiave della revisione (si veda il paragrafo A59);
- ii. il revisore stabilisce, in conformità al paragrafo 14, che un aspetto chiave della revisione non sarà comunicato nella relazione di revisione e che nessun altro aspetto è stato identificato come un aspetto chiave della revisione;
- iii. i soli aspetti identificati come aspetti chiave della revisione sono quelli comunicati in conformità al paragrafo 15.

A58. Di seguito viene illustrata la presentazione nella relazione di revisione qualora il revisore abbia stabilito che non ci sono aspetti chiave della revisione da comunicare:

Aspetti chiave della revisione contabile

[Ad eccezione di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi (negativo)* o nella sezione *Incertezza significativa relativo alla continuità aziendale,*] [non][Non] ci sono [altri] aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

A59. L'identificazione degli aspetti chiave della revisione comporta la formulazione di un giudizio sull'importanza relativa degli aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore. Pertanto, si verifica raramente che il revisore di un bilancio redatto per scopi di carattere generale di una società quotata non identifichi, tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, almeno un aspetto chiave da comunicare nella relazione di revisione. Tuttavia, in alcune circostanze limitate (ad esempio, per una società quotata che ha attività operative molto contenute), il revisore può stabilire che non ci siano aspetti chiave della revisione in conformità al paragrafo 10, perché non ci sono aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte sua.

A59(I). Nelle circostanze limitate indicate nel precedente paragrafo A59, qualora il revisore stabilisca che non ci sono aspetti chiave della revisione in conformità al paragrafo 10, l'ultimo paragrafo della sezione “Responsabilità [del revisore][della società di revisione contabile] per la revisione contabile del bilancio” viene omissivo.

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 17)

A60. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 richiede al revisore di comunicare tempestivamente con i responsabili delle attività di governance.³³ La tempistica appropriata per le comunicazioni sugli aspetti chiave della revisione varierà a seconda delle circostanze dell'incarico. Tuttavia, nel trattare le questioni riguardanti la portata e la tempistica pianificate per la revisione, il revisore può comunicare i propri orientamenti preliminari sugli aspetti chiave della revisione e può

³³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo 21.

illustrare ulteriormente tali aspetti quando comunica i risultati della revisione contabile. In questo modo possono essere attenuati i problemi pratici insiti nell'aver un dialogo reciproco approfondito sugli aspetti chiave della revisione nel momento in cui il bilancio viene completato per l'approvazione.

A61. Nell'ambito delle comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, questi ultimi possono venire a conoscenza di quegli aspetti che il revisore intende comunicare come aspetti chiave nella relazione di revisione e, ove necessario, avere ulteriori chiarimenti. A tal fine, il revisore può ritenere utile illustrare ai responsabili delle attività di governance una bozza del contenuto della sezione "Aspetti chiave della revisione contabile" che intende inserire nella relazione di revisione. La comunicazione con i responsabili delle attività di governance riconosce il loro importante ruolo di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, e fornisce loro l'opportunità di comprendere gli elementi alla base delle decisioni del revisore in merito agli aspetti chiave della revisione e le modalità con cui tali aspetti saranno descritti nella relazione di revisione. Ciò consente altresì ai responsabili delle attività di governance di valutare se può essere utile un'informativa nuova o ampliata, alla luce del fatto che tali aspetti saranno comunicati nella relazione di revisione.

A62. La comunicazione con i responsabili delle attività di governance richiesta al paragrafo 17 a) affronta inoltre le circostanze estremamente rare in cui un aspetto identificato come un aspetto chiave della revisione non viene comunicato nella relazione di revisione (si vedano i paragrafi 14 e A54).

A63. La regola di cui al paragrafo 17 b), che richiede al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance anche la circostanza in cui ha stabilito che non ci sono aspetti chiave da comunicare nella relazione di revisione, può indurre il revisore a discutere ulteriormente tale circostanza con altri soggetti che conoscono l'attività di revisione svolta e gli aspetti significativi che possono essere emersi (incluso il responsabile del riesame della qualità dell'incarico, qualora sia stato nominato). Tali discussioni possono indurre il revisore a riconsiderare la propria decisione sul fatto che non ci siano aspetti chiave della revisione.

Documentazione (Rif.: Par. 18)

A64. Il paragrafo 8 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 richiede al revisore di predisporre una documentazione della revisione che sia sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, di comprendere, tra l'altro, i giudizi professionali significativi. Nel contesto degli aspetti chiave della revisione, tali giudizi professionali includono la determinazione, tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, di quelli che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte del revisore e se ciascuno di essi sia o meno un aspetto chiave della revisione. I giudizi del revisore a questo riguardo sono probabilmente supportati dalla documentazione delle comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di governance e dalla documentazione della revisione relativa a ciascun singolo aspetto (si veda il paragrafo A39), così come da altra documentazione di revisione sugli aspetti significativi emersi durante la revisione stessa (ad esempio, un memorandum conclusivo). Tuttavia, il presente principio non richiede al revisore di documentare il motivo per cui gli altri aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance non hanno costituito aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa da parte sua.